

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1676)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1961

Istituzione di una Università statale in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 52 del disegno di legge n. 1868 (Atto parlamentare della Camera dei deputati) sul Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 afferma il principio della istituzione di nuove Università nelle regioni che ne sono prive.

Tale principio va ovviamente interpretato in relazione alla popolosità delle regioni e quindi può ritenersi applicabile alla Calabria, nonché ad altre regioni più popolate quali l'Abruzzo e il Molise e l'Alto Adige.

Senza pregiudizio delle ulteriori, successive istituzioni di nuove Università sembra più urgente provvedere alla istituzione di una Università per la Calabria.

Infatti, nell'Italia meridionale esistono attualmente due sole Università statali: quelle di Napoli e di Bari. Recentemente è sorta a Lecce, ad iniziativa di enti locali, una libera Università degli studi, limitata alle sole Facoltà di lettere e di magistero.

I giovani della Calabria, eccettuati quelli residenti nella città di Reggio Calabria, che

possono recarsi senza eccessivo disagio alla Università della vicina Messina, devono compiere gli studi universitari in località lontane da quelle di residenza, sopportando disagi e notevoli oneri finanziari. Da una indagine compiuta dall'Istituto centrale di statistica è risultato che ben 769 giovani calabresi si sono laureati nell'anno accademico 1955-56, e 1.113 giovani calabresi hanno preso iscrizione al primo anno di corso universitario nell'anno accademico 1956-57 (Annuario statistico dell'istruzione italiana 1959).

Vive sono le istanze delle popolazioni della Calabria perchè in quella regione, che ne è priva, venga istituita una Università; ed è altresì noto che diverse proposte di legge, di iniziativa di alcuni deputati, sono state presentate alla Camera dei deputati a tale scopo.

In proposito va considerato che la presenza di un Centro universitario incide notevolmente nel processo di formazione della classe dirigente delle popolazioni interessate ed apporta un sensibile miglioramento del

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tono di vita, non soltanto spirituale, della regione.

La presenza di una Università favorisce, inoltre, un più proporzionato afflusso di studenti a corsi universitari, il che risponde all'esigenza di sviluppo degli studi, soprattutto di carattere scientifico, per la preparazione di quel maggior numero di tecnici altamente qualificati, del quale il Paese ha bisogno.

Si è, quindi, ravvisata la necessità di predisporre l'unito disegno di legge, col quale si istituisce la nuova Università degli studi per la Calabria con la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corsi di laurea in matematica, in fisica, ed il biennio propedeutico d'ingegneria) a Catanzaro, con quella di agraria (corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze forestali) a Cosenza e con quella di architettura a Reggio Calabria. La sede del Rettorato dell'Università è stata fissata a Catanzaro, equidistante dalle altre due città.

Per quanto riguarda la scelta di Reggio Calabria come sede della Facoltà di architettura si è tenuto anche conto che le due Facoltà di architettura più vicine sono quelle di Napoli e Palermo.

Quanto alla Facoltà di agraria si è tenuto conto dell'opportunità di formare, nell'ambiente in cui dovranno operare, gli esperti che dovranno collaborare al potenziamento dell'agricoltura locale ed alla valorizzazione del cospicuo patrimonio forestale; Cosenza e la vicina Sila costituiscono la sede migliore per tale ordine di studi. Catanzaro è stata, invece, scelta per il funzionamento dei corsi di laurea in matematica, in fisica ed il biennio propedeutico di ingegneria.

Questo il piano di distribuzione delle Facoltà della nuova Università.

Per le relative spese per il personale insegnante e per il funzionamento, si fa riferimento al Piano decennale per lo sviluppo della scuola.

Per l'assetto edilizio, le attrezzature scientifiche e l'arredamento è prevista, per le necessità più urgenti, la spesa di lire 600 milioni e l'autorizzazione alla istituenda Università a contrarre un mutuo trentacinquennale, per il cui ammortamento lo Stato concorre nella misura fissa del 5 per cento, mentre la residua parte è posta a carico, per metà, delle tre provincie della Calabria e per l'altra metà a carico dei Comuni sedi di Facoltà.

Il disegno di legge consta di 8 articoli.

Il primo istituisce l'Università per la Calabria e prevede la distribuzione delle Facoltà fra le tre provincie della Regione, fissando in Catanzaro la sede del Rettorato.

L'articolo secondo fissa all'inizio dell'anno accademico 1961-62 la decorrenza del primo anno di corso delle nuove Facoltà.

L'articolo 3 determina gli organici del personale insegnante ed assistente. L'articolo 4 fissa la spesa per l'assetto edilizio e le attrezzature scientifiche occorrenti per la Università di nuova istituzione.

Gli articoli 5 e 6 dettano norme transitorie per la costituzione degli organi di governo della nuova Università per il primo periodo di funzionamento (Comitati tecnici, Rettore, Senato accademico).

Con l'articolo 7 si integra la normale composizione del Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria, chiamandone a far parte i rappresentanti degli enti locali oltre che della sede del Rettorato, anche delle sedi delle altre Facoltà.

L'articolo 8, infine, concerne il modo con cui far fronte alla spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1961-62, è istituita l'Università per la Calabria con la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in fisica, in matematica, ed al biennio propedeutico d'ingegneria, nella città di Catanzaro; la Facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze forestali nella città di Cosenza; la Facoltà di architettura nella città di Reggio Calabria.

Il Rettorato dell'Università ha sede a Catanzaro.

L'Università per la Calabria è da intendersi compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

Nell'anno accademico 1961-62 si svolgerà, nelle Facoltà dell'Università di nuova istituzione, il primo anno dei rispettivi corsi di laurea. I corsi successivi avranno progressivamente attuazione negli anni accademici seguenti.

Art. 3.

I ruoli organici del personale insegnante ed assistente assegnato alla Università per la Calabria, sono determinati dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

I posti previsti dalle tabelle medesime sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

All'assegnazione del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, si provvede con le attuali dotazioni organiche dei rispettivi ruoli e secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 4.

Per costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici del Rettorato e delle Facoltà, ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali collegi, case dello studente, nonché per l'arredamento e le attrezzature scientifiche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla predetta Università mutui fino all'ammontare di lire 3 miliardi e 400 milioni estinguibili in non oltre trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.

La somministrazione dei mutui sarà effettuata in relazione al fabbisogno su domanda dell'Università, corredata dall'autorizzazione a pagamento rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di stati di avanzamento di lavori, vistati dal Genio civile, o di piani di acquisto.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione dei mutui.

Sull'ammontare dei mutui lo Stato corrisponderà un contributo annuo costante per trentacinque anni nella misura del 5 per cento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario in cui avrà inizio l'ammortamento; tale contributo sarà devoluto direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

La quota delle annualità di ammortamento non coperta dal contributo statale sarà assunta e garantita da un Consorzio costituito dalle tre provincie della Calabria e dai tre Comuni sedi di Facoltà; il relativo onere farà carico per una metà alle tre provincie e per l'altra metà ai tre Comuni interessati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal presente articolo.

Le tre provincie della Calabria ed i tre Comuni sedi di Facoltà sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5

del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

I provvedimenti di concessione dei mutui sono esenti dalla tassa di concessione governativa di cui al n. 199 della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Per le opere edilizie più urgenti, nonché per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature scientifiche, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Art. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le Facoltà della nuova Università istituita con la presente legge da appositi Comitati tecnici, ciascuno composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà saranno aggregati ai rispettivi Comitati tecnici, i quali cesseranno dalle loro funzioni allorché alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Finché non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme i presidi delle varie Facoltà, i presidenti dei Comitati tecnici ne eserciteranno le funzioni.

La nomina dei presidenti dei Comitati tecnici è disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il Rettore dell'Università per la Calabria sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati tecnici di ciascuna Facoltà in adunanza collegiale e sarà nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Rettore, nominato ai sensi del precedente comma, ed i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico della Università.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria è costituito secondo le norme legislative vigenti in materia.

Del Consiglio di amministrazione medesimo, oltre i rappresentanti della Provincia, della Camera dell'agricoltura, industria e commercio e del Comune in cui ha sede il Rettorato, fanno parte i rappresentanti delle Province, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei Comuni in cui hanno sede le altre Facoltà.

Art. 8.

Alla spesa di lire 600 milioni per le più urgenti opere edilizie e per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature scientifiche, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di lire 224.200.000 per i nuovi posti di professore di ruolo e assistente ordinario si provvederà, nell'esercizio finanziario 1961-62, mediante utilizzazione di quota parte delle somme destinate all'istruzione superiore sui fondi accantonati relativamente all'esercizio medesimo, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Alla spesa per il contributo di funzionamento si provvederà con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

RUOLI ORGANICI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

	Posti di ruolo
Facoltà di scienze	N. 12
Facoltà di architettura	» 8
Facoltà di agraria	» 18
Totale	N. 38

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B
RUOLI ORGANICI
DEL PERSONALE ASSISTENTE

	Posti di ruolo
Facoltà di scienze	N. 24
Facoltà di architettura	» 12
Facoltà di agraria	» 18
Totale	N. 54

La ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà tra le cattedre e gli istituti scientifici che le costituiscono è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465.